



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Eredità del coniuge in regime di separazione dei beni

Autore: Consulenze | 15/05/2021



Convivo con un uomo vedovo da circa 10 anni, che ha avuto una figlia dal precedente matrimonio. Vorremmo sposarci ma lui chiede la separazione dei beni: alla morte del mio futuro marito cosa mi spetterà? Sua figlia potrà cambiare il testamento se non dovesse essere d'accordo con la scelta del padre? Cosa succede in assenza di testamento?

In ipotesi di decesso del compagno - futuro marito della lettrice, possono rappresentarsi due possibili scenari:

- il compagno - futuro marito lascia **testamento**: in tale ipotesi, egli può disporre come meglio ritiene dei propri beni, ma è tenuto a rispettare le cosiddette “**quote di legittima**” previste dalla legge. Più precisamente, se il marito muore lasciando moglie e figlia, l’eredità complessiva deve essere così suddivisa: 1/3 al coniuge come quota di legittima, 1/3 alla figlia come quota di legittima, 1/3 come quota disponibile. Per quota disponibile, si intende la parte che può essere devoluta a chiunque: terzi soggetti o sempre coniuge e figlia in aggiunta alla quota legittima. Se il testamento rispetta le quote legittime, è pienamente regolare e nessuno può contestarlo. Per esempio, se il futuro marito lascia alla moglie 2/3 dell’eredità, ma lascia comunque alla figlia la quota legittima di 1/3, quest’ultima non può impugnare il testamento. Il testamento non è, infatti, modificabile da chiunque in qualsiasi momento: l’unica modifica ammessa da parte del giudice (all’esito di apposito processo) è quella prevista dal legislatore per le ipotesi in cui siano lese le quote di legittima sopra riportate. Per calcolare le quote ereditarie, occorre ovviamente prendere in considerazione tutti i beni dell’asse ereditario: beni immobili, beni mobili, conti correnti, titoli ecc. Nel caso della lettrice, se alla morte del futuro marito, lei avrà sia l’appartamento che l’attività aziendale, la figlia potrà impugnare il testamento, solo se la quota che riceverà sarà inferiore ad 1/3 del complessivo valore dell’eredità;
- il compagno - futuro marito non lascia testamento: in questa ipotesi, si applicano le norme previste per la **successione legittima**, secondo cui, se il defunto lascia coniuge e un figlio, l’eredità deve essere per legge divisa a metà tra gli eredi. Lei e la figlia di Suo marito dovrete quindi dividere equamente tutti i beni dell’asse ereditario.

Il **regime di separazione dei beni** non incide sulle regole di successione appena esposte, né nel caso del testamento, né nel caso di successione legittima.

L’unica **differenza** sui diritti ereditari nel caso in cui i coniugi abbiano scelto il regime di separazione dei beni è il seguente. La regola generale della comunione dei beni prevede che tutti i beni (fatta eccezione, ovviamente, per quelli personali) acquistati durante il matrimonio siano di proprietà di entrambi i coniugi. Con il regime di separazione, invece, il coniuge acquirente, salvo espresso acquisto in

comproprietà, resta l'unico titolare del bene, anche se comprato dopo il matrimonio.

La conseguenza sul piano ereditario è questa: se i beni del coniuge defunto erano in comunione legale, confluiscono nell'eredità solo al **50%** (il restante 50% appartiene già al coniuge superstite).

Se i beni del coniuge erano, invece, in regime di separazione, confluiscono al 100% nell'eredità.

Nel caso di specie, visto che i beni immobili sono già stati acquistati dal futuro marito, anteriormente al matrimonio, non entrerebbero mai in comunione legale. Il regime patrimoniale dei coniugi inizia a vigere con il matrimonio: per esempio, se il marito acquista un'ulteriore casa o apre un conto corrente **durante il matrimonio**, con il regime di comunione legale la lettrice ne diviene automaticamente comproprietaria al 50%. Diversamente, in regime di separazione, il marito resta l'unico titolare.

In sintesi, dunque, se la preoccupazione riguarda unicamente i beni attuali, già di proprietà del marito, la lettrice può star certa che il regime di separazione dei beni non influirà in alcun modo sull'eredità.

Per evitare che la figlia rivendichi i propri diritti sull'eredità, sarà sufficiente che il marito divida equamente il proprio patrimonio mediante testamento, rispettando le quote legittime sopra indicate.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Maria Monteleone***